

Omessa dichiarazione IVA: il Fisco liquida con fatture e corrispettivi

SINTESI OPERATIVA

L'omessa dichiarazione IVA consente all'Agenzia delle Entrate di ricostruire automaticamente l'imposta sulla base di fatture elettroniche, corrispettivi telematici e liquidazioni periodiche, sottraendo i versamenti già effettuati. La novità riguarda imprese e professionisti che hanno continuato a fatturare o incassare senza presentare la dichiarazione annuale. Sul debito residuo si applicano sanzioni e interessi, ridotti se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il contribuente deve verificare i dati e valutare pagamento o difesa.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Con il provvedimento del 28 agosto 2026 (prot. n. 239129), l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al nuovo articolo 54-bis.1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 111, lettera a) ha aggiunto al decreto IVA. In forza di questa disposizione, quando il contribuente omette la dichiarazione annuale l'amministrazione finanziaria può quantificare l'IVA dovuta anche per via automatizzata, assumendo come parametro le fatture elettroniche, i corrispettivi telematici e i dati delle liquidazioni periodiche di cui già dispone. Dall'imposta ricostruita in questo modo si sottraggono i versamenti nel frattempo eseguiti. Su quanto residua a debito maturano sanzione e interessi, abbattuti in misura rilevante se il pagamento interviene nei sessanta giorni successivi alla comunicazione. Nel mirino finiscono in prevalenza imprese e professionisti che, per una svista, per problemi di liquidità o perché l'attività si è di fatto spenta, non hanno inviato la dichiarazione IVA pur avendo seguito a emettere fatture o a registrare corrispettivi.

LE NOVITÀ DEL NUOVO ARTICOLO 54-BIS.1

Sino a ora l'omessa dichiarazione IVA sfociava quasi sempre nell'accertamento ordinario, procedura dai tempi dilatati e dal contraddittorio poco strutturato. Il nuovo articolo 54-bis.1 del DPR n. 633/1972 apre invece la strada a una liquidazione più veloce, che si appoggia sui flussi informativi che l'amministrazione riceve già in tempo reale grazie alla fattura elettronica e alla memorizzazione dei corrispettivi. Il potere di accertamento in senso proprio non viene meno e resta pienamente utilizzabile. Accanto a esso compare uno strumento più agile, calibrato sulle ipotesi in cui i dati digitali di cui il Fisco già dispone consentono di risalire con attendibilità ragionevole all'imposta dovuta, senza bisogno di aprire una verifica vera e propria. Il provvedimento del 28 agosto 2026 stabilisce nel dettaglio le modalità operative di questa liquidazione: le fonti da cui attingere, il criterio di calcolo dell'imposta, le sanzioni e gli interessi applicabili, il modo in cui il contribuente viene avvisato.

QUALI DICHIARAZIONI IVA VALGONO COME OMESSE

Il meccanismo si attiva in due casi: quando la dichiarazione annuale IVA non viene proprio inviata e quando, pur inviata, manca degli elementi che servono a fissare il volume d'affari e a liquidare l'imposta. Una dichiarazione trasmessa nella forma ma svuotata nella sostanza, soprattutto nella sezione delle operazioni attive, viene equiparata a una dichiarazione mai presentata. Secondo le prime letture circolate dopo l'uscita del provvedimento, i quadri che pesano a questo fine sarebbero in particolare il quadro VE, dedicato alle operazioni attive, e il quadro VF, che accoglie quelle passive. Quando mancano, il Fisco resta senza i dati minimi per calcolare l'imposta e scatta l'assimilazione all'omessa dichiarazione. La differenza conta parecchio sul piano pratico per il contribuente: una dichiarazione inviata ma lacunosa dà l'impressione di un obbligo assolto, mentre ai fini di questa procedura obbligo assolto non è.

I DATI DA CUI IL FISCO PARTE PER QUANTIFICARE L'IMPOSTA

Sono quattro le fonti informative che il provvedimento pone alla base della liquidazione automatizzata. Vengono per prime le fatture elettroniche, sia emesse sia ricevute dal contribuente, circoscritte ai dati fattura già definiti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022 (prot. n. 433608). Al secondo posto stanno i corrispettivi telematici, ossia gli incassi giornalieri inviati dai registratori telematici in uso al commercio al dettaglio e ad altre attività che trattano direttamente con il pubblico. Terza fonte sono le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, la cosiddetta LIPE, con cui trimestralmente le partite IVA sintetizzano imposta a debito e a credito. Chiudono l'elenco i versamenti IVA eseguiti dal contribuente per il periodo d'imposta esaminato, che rilevano in quanto abbassano l'importo finale a debito.

Il contribuente, o in sua vece l'intermediario delegato, può vedere fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE nel portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate; per i versamenti occorre invece guardare nel Cassetto fiscale. Chi teme di aver commesso un'omissione può quindi controllare da sé la propria situazione con questi due strumenti ancora prima che arrivi una comunicazione, e così portarsi avanti sulle possibili criticità.

IL CRITERIO DI CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA

Il calcolo prende le mosse dall'imposta a debito che emerge dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici inviati e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche depositate per il periodo sotto esame. Da tale importo si tolgono due voci: l'imposta a credito che risulta dalle fatture elettroniche ricevute e dalle medesime comunicazioni periodiche, più i versamenti IVA già effettuati per quello stesso periodo. Il provvedimento chiarisce che non entra nel conteggio l'eventuale credito emerso dalla dichiarazione dell'anno prima. Chi salta la dichiarazione, di conseguenza, rinuncia alla possibilità di opporre un credito pregresso in compensazione al debito ricostruito d'ufficio, e ciò vale anche quando quel credito era reale.

Un caso numerico rende più chiara la meccanica. Un'impresa omette la dichiarazione IVA di un anno d'imposta nel quale le fatture elettroniche emesse segnano un'imposta a debito di 40.000 euro. Dalle fatture elettroniche ricevute arriva un'imposta a credito di 25.000 euro e, durante l'anno, l'impresa ha già versato 8.000 euro con le liquidazioni periodiche. Applicando la liquidazione automatizzata, l'imposta dovuta risulterebbe di 7.000 euro (40.000 meno 25.000 meno 8.000). È su questa cifra che si conteggiano poi sanzione e interessi.

SANZIONE E INTERESSI: IMPORTO PIENO E RIDUZIONE ENTRO SESSANTA GIORNI

Sull'imposta dovuta grava la sanzione che l'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 riserva all'omessa presentazione della dichiarazione. Dopo la revisione del sistema sanzionatorio tributario (decreto legislativo n. 87/2024), che ha rimpiazzato la vecchia oscillazione tra il 120% e il 240% con un valore unico, questa sanzione è ora ancorata in misura fissa al 120% dell'imposta. Vi si sommano gli interessi, che il provvedimento colloca al 4% annuo.

Se il versamento avviene nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure dalla riliquidazione condotta alla luce dei chiarimenti prodotti, il contribuente incassa un vantaggio duplice: la sanzione cala a un terzo e gli interessi arretrano al 3,5% annuo. Questo tasso, computato sino all'ultimo giorno del mese che precede quello di elaborazione della comunicazione, si attiene ai criteri dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009 in tema di riscossione dei tributi.

Tornando all'esempio di prima, sui 7.000 euro di imposta dovuta la sanzione piena ammonterebbe a 8.400 euro (120%) e scenderebbe a 2.800 euro con il pagamento entro sessanta giorni. Anche gli interessi vanno nella stessa direzione di favore: dal 4% ordinario si passa al 3,5% per chi rispetta la scadenza. Guardando alla sola sanzione, il risparmio va oltre i due terzi dell'importo, e questo fa della rapidità della reazione il fattore decisivo dell'intera procedura.

Conviene mettere a fuoco una distinzione che il provvedimento cita in modo esplicito. In linea generale, l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 lascia presentare la dichiarazione con un ritardo oltre i novanta giorni, purché entro i termini dell'accertamento. Qui la sanzione scivola al 75% (o al minimo di 250 euro quando non c'è imposta da versare), a condizione che il contribuente non abbia ancora avuto notizia formale di accessi, ispezioni, verifiche o



altri controlli. Dopo l'arrivo della comunicazione di liquidazione automatizzata, però, questa via si chiude: il provvedimento dispone che il ricevimento della comunicazione sbarrà l'accesso alla sanzione ridotta al 75%. Per chi scopre da solo di non aver presentato la dichiarazione, dunque, è vantaggioso muoversi prima che l'Agenzia faccia partire la procedura automatizzata, dato che il 75% resta più conveniente del 120% ridotto a un terzo.

IN CHE MODO GIUNGE LA COMUNICAZIONE E QUALI OPZIONI RESTANO

Se i controlli fanno emergere un'imposta dovuta, l'Agenzia trasmette al contribuente gli esiti della liquidazione. Il fine è duplice: dargli modo di replicare con chiarimenti su dati che giudica trascurati o soppesati male, e metterlo in condizione di versare le somme richieste. Il canale prioritario è la posta elettronica certificata, verso l'indirizzo presente nell'indice nazionale INI-PEC o verso il domicilio digitale speciale che il contribuente abbia eventualmente indicato. Quando la consegna via PEC fallisce, l'Agenzia ripiega sulla raccomandata con avviso di ricevimento. In un caso e nell'altro, la comunicazione si intende ricevuta il giorno dell'effettiva consegna: è da quel momento che partono i sessanta giorni per rispondere o pagare beneficiando della riduzione.

Accanto alla comunicazione formale, nella sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale il contribuente ha a disposizione un prospetto analitico con gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici entrati nel calcolo. È attraverso questo prospetto che si controlla voce per voce se i dati impiegati dall'amministrazione siano esatti e completi, prima di scegliere se pagare, inviare chiarimenti o contestare singole poste.

DECADENZA E FORME DI RISCOSSIONE

L'Agenzia deve completare la liquidazione automatizzata entro il 31 dicembre del settimo anno seguente a quello in cui la dichiarazione andava presentata: una finestra piuttosto larga, che le concede spazio per scovare le omissioni pure dopo diversi anni. Il pagamento passa dal modello F24, con due paletti di peso: resta fuori sia la compensazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sia la rateazione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. Chi riceve la comunicazione deve perciò procurarsi per intero la somma in un solo versamento, senza poterne spalmare il carico nel tempo né sfruttare crediti a disposizione per ridurre il debito.

Quando il contribuente non versa entro le scadenze fissate, gli importi per imposta, sanzione piena e interessi finiscono iscritti senz'altro nei ruoli a titolo definitivo: è il passaggio con cui il debito diventa esigibile per il tramite dell'agente della riscossione, di regola con una cartella di pagamento. Anche a questo stadio la compensazione rimane preclusa. L'iscrizione a ruolo, però, non ha luogo, per l'intero o in parte, se il contribuente paga nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione: una ragione ulteriore per non far spirare quel termine, perché si scansa insieme l'inasprimento della sanzione piena e l'avvio della riscossione coattiva.

IPOTESI	SANZIONE	INTERESSI
Versamento dopo i sessanta giorni o omesso pagamento (iscrizione a ruolo)	120% dell'imposta a debito	4% su base annua
Versamento nei sessanta giorni dalla comunicazione	Abbattuta a un terzo (40% dell'imposta)	3,5% su base annua

IL SUPPORTO AI CONTRIBUENTI E LE MOSSE DA FARE

Il compito di assistere i contribuenti toccati dalla procedura è rimesso dal provvedimento alla Direzione Provinciale dell'Agenzia competente per territorio; per i grandi contribuenti il punto di contatto è invece la Direzione Regionale. Ci si rivolge a questi uffici per domandare chiarimenti sui dati impiegati nella liquidazione o per segnalare errori nel prospetto analitico allegato alla comunicazione.

Per i professionisti che seguono imprese con posizioni IVA delicate, la novità impone di rivedere il metodo. Accertare che la dichiarazione sia stata inviata non è più sufficiente: va verificato pure che riporti i dati sulle operazioni attive, senza i quali scatta l'assimilazione all'omissione. Con i clienti che hanno un passato di ritardi, poi, conviene passare a intervalli regolari i dati del portale Fatture e Corrispettivi e del Cassetto fiscale, così da cogliere per tempo eventuali di-

vari tra fatturato elettronico e imposta davvero versata. Chi individua per proprio conto una dichiarazione IVA mai presentata, finché la comunicazione dell'Agenzia non è arrivata, conserva la possibilità di regolarizzare la posizione con la sanzione ridotta al 75% prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 471/1997: un vantaggio che sfuma per sempre nel momento in cui la procedura automatizzata prende il via.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (02/09/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO